

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018*)

**Oggetto:** L.R. 4/2003 e R.R. 2/2007. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della "Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane" denominata RSA "Città di Rieti", sita nel Comune di Rieti, Via Palmiro Togliatti, n. 20, gestita dalla Soc. "Soratte Due SRL" (P. IVA 07747651003). Contestuale rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI** per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: "*Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale"*";

**VISTI** per quanto riguarda i poteri:

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni" che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G12275 del 2.10.2018, modificata e rettificata con successive determinazioni si è provveduto ad una riorganizzazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
- l'atto di organizzazione n. G14568 del 14.11.2018, di conferimento di incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione, accreditamenti e controlli" della Direzione regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" alla dr.ssa Daniela Russetti;

**VISTI** per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

**VISTI** per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante "*Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012*";

**VISTI** per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

*1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;*

*2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

contrattuali..;

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;

**VISTI**, per quanto riguarda il piano decennale in materia di edilizia sanitaria per la realizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti:

- la Legge 11 marzo 1988, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)” ed in particolare l'art. 20, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;
- l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il quale dispone che il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, può stipulare accordi di programma con le regioni per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 20 della L n. 67/88;
- la DGR n. 1054 del 17/07/2001 “Rimodulazione dell'Accordo di Programma per gli investimenti ex art. 20 L. 67/88, seconda fase”, nella quale è previsto il finanziamento alla Provincia di Rieti per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 60 posti, ubicata nel lotto distinto al NCEU del Comune di Rieti, foglio 78, particella 791, Via Palmiro Togliatti snc;

**CONSIDERATO** che:

- la Provincia di Rieti ha provveduto alla realizzazione parziale della RSA e delle aree pertinenziali;
- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 181 del 17.10.2012 è stata autorizzata l'attivazione della concessione di opera pubblica per l'esecuzione dei lavori di completamento e successiva gestione funzionale ed economica della RSA di Rieti;
- con Determinazione del Dirigente settore VIII della Provincia di Rieti n. 36 del 8.2.2013 è stata autorizzata la gara di appalto per l'affidamento in concessione dei lavori di revisione della progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori e forniture per il completamento funzionale e gestione tecnico economica di una RSA nel Comune di Rieti di 60 posti, con stipula di contratto a corpo mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente settore VIII della Provincia di Rieti n. 143 del 31.5.2013 è risultata aggiudicataria della concessione la Soc. “Soratte Due S.r.l.” (P. IVA n. 07747651003);

**VISTO** il contratto repertorio atti n. 90415 del 13/08/2013, registrato a Rieti il 14.8.2013 al n. 2408 serie I/T, con il quale la Provincia di Rieti ha affidato alla Società “Soratte Due S.r.l.”:

- a) la revisione e completamento del progetto esecutivo di una RSA di 60 posti;
- b) l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie al completamento del presidio sanitario;
- c) la gestione funzionale ed economica della RSA, con relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) l'implementazione e gestione di eventuali servizi complementari e accessori,  
“per la durata di anni 29 anni e 6 mesi a decorrere dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o comunque trascorsi 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori”;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

**CONSIDERATO** che:

- la RSA "Città di Rieti", in quanto struttura in corso di realizzazione con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988, era ricompresa fra le strutture, di cui all'art. 1 del DCA n. U00100/2012, con posti residenza a carico del Servizio Sanitario Regionale per le quali è in corso il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed il riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi della LR n. 4/2003;
- l'allegato A del DCA n. U00467 del 7.11.2017, recante "*Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale nel Lazio. Documento tecnico di programmazione, ai fini della determinazione del fabbisogno*", ha tenuto conto, tra l'altro, nella stima dell'offerta attuale e potenziale di posti residenza, delle strutture realizzate o in corso di realizzazione con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988;

**VISTA** la nota del Servizio Attività Produttive del Comune di Rieti, acquisita al prot. reg. n. 299697 del 03/06/2015, con la quale si trasmette copia dell'autorizzazione alla realizzazione di una RSA da attivarsi in Rieti, Via Palmiro Togliatti, n. 20, rilasciata alla Soc. "Soratte Due S.r.l." con Determinazione prot. n. 26547 del 26/05/2015;

**PRESO ATTO** che:

- con nota assunta al protocollo regionale al n. 149310 del 18.3.2015 e successive integrazioni prot. n. 169535 del 27.3.2015 e prot. n. 463032 del 1.9.2015, il Legale Rappresentante della Società "Soratte Due S.r.l." ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio e contestuale accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8 - quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., per la struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane denominata RSA "Città di Rieti", sita nel Comune di Rieti, Via Palmiro Togliatti snc, di complessivi 60 posti residenza così articolati:

Nucleo 1	10 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento B;
Nucleo 2	12 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento A;
Nucleo 3	18 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento A;
Nucleo 4	10 p.r.	Liv. Prestazionale Estensivo;
Nucleo 5	10 p.r.	Liv. Prestazionale Intensivo;
- con nota prot. n. 583154 del 29.10.2015 i competenti uffici regionali hanno proceduto alla richiesta della verifica di funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) della L.R. n. 4/03 e s.m.i., per la configurazione assistenziale di cui all'istanza del Legale Rappresentante della Soc. "Soratte Due S.r.l.";
- con nota prot. n. 650748 del 26.11.2015 l'"Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione" della Regione Lazio:
  - confermava la sostanziale compatibilità dell'articolazione assistenziale della struttura rispetto al fabbisogno di assistenza;
  - evidenziava, sulla scorta delle carenze rilevate nel territorio regionale, l'esigenza di implementare prioritariamente l'offerta di p.r di livello Assistenziale Mantenimento B;
- con successiva nota prot. n. 81599 del 15.2.2016 i competenti uffici regionali chiedevano alla Soc. Soratte Due S.r.l." la disponibilità a rimodulare il "Nucleo 2" di complessivi 12 p.r. di Liv. Assistenziale Mantenimento A in n. 12 p.r. di Livello Assistenziale Mantenimento B, garantendo pertanto all'interno della struttura, ai sensi di quanto previsto dal DCA n. U00039/2012, la coesistenza di nuclei assistenziali diversi (intensivo, estensivo, mantenimento) "*allo scopo di qualificare l'assistenza, garantire la continuità delle cure, migliorare l'appropriatezza delle*

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

prestazioni e contenere la spesa”;

- il Legale Rappresentante della Soc. “Soratte Due S.r.l.” con nota prot. n. 88113 del 18.2.2016 accettava la proposta di rimodulazione di cui alla precedente nota regionale;
- con nota prot. n. 122449 del 7.3.2016 l’Amministrazione Regionale chiedeva al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL di Rieti di effettuare la verifica di cui all’art. 7 e 14 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i., presso la “Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane” denominata RSA “Città di Rieti” sita nel Comune di Rieti, Via Palmiro Togliatti, 20, per complessivi 60 p.r. articolati come segue:

Nucleo 1	10 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento B;
Nucleo 2	12 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento B;
Nucleo 3	18 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento A;
Nucleo 4	10 p.r.	Liv. Prestazionale Estensivo;
Nucleo 5	10 p.r.	Liv. Prestazionale Intensivo;
- con prot. n. 38252 del 15/07/2016, assunto al prot. reg. n. 377773 del 18.7.2016 il Direttore Generale della ASL di Rieti trasmetteva l’attestato di conformità ai requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. 8/2011 e s.m.i. ed a quelli ulteriori per l’accreditamento, di cui alla DGR n. 636/2007 ed al DCA n. 90/2010, successivamente integrato con nota prot. n. 427042 del 12.8.2016, relativamente alla “Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane” denominata RSA “Città di Rieti”, gestita dalla Società “Soratte Due S.r.l.”, articolata come segue:

“Struttura per l’assistenza a persone non autosufficienti anche anziane” di complessivi 60 posti residenza così distribuiti:

- Nucleo 1	10 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento B;
- Nucleo 2	12 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento B;
- Nucleo 3	18 p.r.	Liv. Prestazionale Mantenimento A;
- Nucleo 4	10 p.r.	Liv. Prestazionale Estensivo;
- Nucleo 5	10 p.r.	Liv. Prestazionale Intensivo;

**CONSIDERATO** che:

- in corso di istruttoria, l’amministrazione regionale rilevava, in ordine al completamento dell’iter di realizzazione della struttura socio sanitaria denominata RSA Città di Rieti, finanziato con fondi ex art. 20 della Legge n. 67/88 II Fase (scheda 128), l’assenza della domanda di agibilità che la stessa avrebbe dovuto presentare in esito al collaudo tecnico amministrativo, anch’esso mancante, utili alla verifica del corretto percorso di realizzazione delle opere;
- con nota acquisita al prot. n. 117718 del 7.3.2017, la Provincia di Rieti trasmetteva la copia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata al Comune di Rieti;
- con nota prot. reg. n. 673597 del 29.10.2018, l’Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio rendeva noto che “il Nucleo di valutazione Regionale, nella seduta del 02/10/2018, esaminata la documentazione trasmessa, ha espresso parere favorevole per la presa d’atto dello stato finale” relativa ai lavori di realizzazione della struttura finanziata ex art. 20 L. 67/88;

**PRESO ATTO**, altresì, che:

- con nota prot. n. 717325 del 14.11.2018, conclusa la fase di verifica tecnica di competenza dell’Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio, si è reso necessario aggiornare il parere già espresso dalla ASL di Rieti, alla luce delle innovazioni normative in materia di requisiti ulteriori di accreditamento introdotte con DCA n. U00469/2017;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- con nota prot. n. 64146 del 6.12.2018, acquisita pari data al prot. reg. n. 779456, il Direttore Sanitario della ASL di Rieti (giusta delega del Direttore Generale di cui alla Deliberazione Aziendale n. 7 del 12.12.2017) ha trasmesso l'aggiornamento al parere di conformità ai requisiti minimi autorizzativi ed a quelli ulteriori di accreditamento, già pervenuto al prot. reg. n. 377773 del 18.7.2016, per la seguente attività sanitaria:

Struttura per l'assistenza a persone non autosufficienti anche anziane di complessivi 60 posti residenza così distribuiti:

- |            |         |                                    |
|------------|---------|------------------------------------|
| - Nucleo 1 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 2 | 12 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 3 | 18 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento A; |
| - Nucleo 4 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Estensivo;      |
| - Nucleo 5 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Intensivo;      |

**TENUTO CONTO**, infine, che con nota 791753 del 11.12.2018, il Legale Rappresentante della Soc. Soratte Due S.r.l., ha comunicato l'affidamento dell'incarico di Medico Responsabile della struttura alla dott.ssa Brunilda Hodo, nata in Albania il 20.8.1966, Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all'Albo dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 58089;

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ed al riconoscimento dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., per la struttura socio sanitaria denominata RSA “Città di Rieti”, gestita dalla Società “Soratte Due S.r.l.”, relativamente all'attività di:

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA:**

con una capacità ricettiva di 60 posti residenza suddivisi in:

- |            |         |                                    |
|------------|---------|------------------------------------|
| - Nucleo 1 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 2 | 12 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 3 | 18 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento A; |
| - Nucleo 4 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Estensivo;      |
| - Nucleo 5 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Intensivo;      |

**VISTO** l'art. 7 della L.R. 2 del 29.4.13 “Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)” ed in particolare l'allegata Tab A “Tasse sulle Concessioni Regionali (TCR)”;

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 7.9.2016, della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

**CONSIDERATO** che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per la struttura socio sanitaria denominata RSA “Città di Rieti”, sita in Rieti, Via Palmiro Togliatti, n. 20, gestita dalla Soc. “Soratte Due SRL” (P. IVA 07747651003), relativamente all'attività di:

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018*)

**Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:**

con una capacità ricettiva di 60 posti residenza suddivisi in:

- |            |         |                                    |
|------------|---------|------------------------------------|
| - Nucleo 1 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 2 | 12 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 3 | 18 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento A; |
| - Nucleo 4 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Estensivo;      |
| - Nucleo 5 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Intensivo;      |

2. rilasciare l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., per il tempo necessario alle verifiche di cui al successivo punto 6, alla struttura socio sanitaria denominata RSA “Città di Rieti”, sita in Rieti, Via Palmiro Togliatti, n. 20, gestita dalla Soc. “Soratte Due SRL” (P. IVA 07747651003), legalmente rappresentata dal sig. Latini Vincenzo, nato a Roma il 25.8.1942, per le attività di:

Struttura per l'assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:

con una capacità ricettiva di 60 posti residenza suddivisi in:

- |            |         |                                    |
|------------|---------|------------------------------------|
| - Nucleo 1 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 2 | 12 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento B; |
| - Nucleo 3 | 18 p.r. | Liv. Prestazionale Mantenimento A; |
| - Nucleo 4 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Estensivo;      |
| - Nucleo 5 | 10 p.r. | Liv. Prestazionale Intensivo;      |

3. prendere atto che il Medico Responsabile della struttura è la dott.ssa Brunilda Hodo, nata in Albania il 20.8.1966, Laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma al n. 58089;
4. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: sorattedue@legalmail.it al Legale Rappresentante della Società “Soratte Due S.r.l.” (P. IVA 07747651003), con sede legale nel Comune di Rignano Flaminio (RM), Corso Umberto I, n. 22; alla ASL di Rieti, all'indirizzo: asl.rieti@pec.it; al Comune di Rieti, ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.rieti.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Argomenti – Sanità”;
5. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
6. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
7. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del direttore sanitario nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del Regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

L'accREDITAMENTO istituzionale si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992 comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: *"Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso"*.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accREDITAMENTO, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente  
Nicola Zingaretti

